

Progressiva eliminazione degli studi di settore. Approvato l'elenco degli ISA da elaborare per il periodo d'imposta 2017

L'Agenzia delle Entrate ha individuato i primi Isa (Indici sintetici di affidabilità) destinati a sostituire gli studi di settore di 1,4 milioni di contribuenti già nel 2018. Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 settembre 2017, prot. n. 191552/2017, infatti, si individuano i primi 70 Indici che dovranno essere elaborati quest'anno e che potranno essere già applicati, a seguito di approvazione con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a decorrere dal periodo d'imposta 2017.

Spesometro primo semestre 2017: le FAQ e relative risposte sulle regole di compilazione e di trasmissione del file



L'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito *internet* una serie *Faq* e relative risposte che riguardano le regole di compilazione e di trasmissione del *file* contenenti le comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate. I chiarimenti forniti sono sviluppati secondo la formula della risposta a precisa domanda.

[Link ad una selezione di risposte che riguardano la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute, in scadenza il 28 settembre 2017](#)

**In vigore dal 19 settembre
2017 il nuovo Modello RLI
locazioni**



Il nuovo modello sostituisce il precedente modello RLI, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2014 (in *"Finanza & Fisco"* n. 45/2013, pag. 3360), a decorrere dal 19 settembre 2017. Pertanto, a far data dal 19 settembre 2017 dovrà

essere utilizzato esclusivamente il nuovo modello approvato con il [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 giugno 2017, prot. n. 112605/2017 \(in \[www.pianetafiscale.it\]\(http://www.pianetafiscale.it\) – Area riservata agli abbonati\)](#)

La nuova versione del modello **RLI** dovrà essere utilizzato per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentro e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonché per l'esercizio dell'opzione o della revoca della cedolare secca.

Con il modello aggiornato sarà inoltre, possibile eseguire i seguenti adempimenti:

- comunicazione dei dati catastali ai sensi dell'articolo 19, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi "titoli PAC", **sostituendo il "Modello 69" per tali fattispecie;**
- denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi;
- registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità;
- registrazione dei contratti di locazione a tempo

indeterminato;

- ravvedimento operoso;
- gestione della comunicazione della risoluzione o proroga tardiva in caso di cedolare secca;
- registrazione dei contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all'immobile principale.

Tra le novità, oltre la possibilità di comunicare ulteriori dati relativi alle parti contrattuali e al tipo di contratto, si segnala l'introduzione del **nuovo quadro E**, *“Locazione con canoni differenti per una o più annualità”* che va compilato **se nel contratto di locazione è stato previsto, per una o più annualità, un canone differente**. In tal caso va indicato per ogni annualità successiva alla prima (il cui importo è già stato indicato nella sezione I del quadro A) l'importo del relativo canone.

Per saperne di più:

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 giugno 2017, prot. n. 112605/2017, recante: *«Approvazione del modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili” (modello RLI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica»*

[Link al software di controllo RLI \(versione 2.0.1 per l'adeguamento al nuovo modello\)](#)

[Link al software di compilazione RLI \(versione 2.0.1 per l'adeguamento al nuovo modello\)](#)

Il software *Registrazione Locazioni Immobili* (RLI), serve per richiedere agli uffici dell'Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e comunicarne eventuali proroghe, cessioni o risoluzioni.

Lavoratori italiani all'estero: come evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d'imposta

Disponibile la nuova guida dell'Agenzia delle Entrate sul come tassare i redditi percepiti all'estero da cittadini italiani ed eventualmente ravvedersi per i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo in precedenza non dichiarati in Italia. La guida, curata dall'ufficio Comunicazione delle Entrate illustra i punti chiave utili a chiarire a tutti i contribuenti le regole fiscali che si applicano a chi lavora all'estero ma ha ancora la residenza in Italia e quelle valide per chi è iscritto all'Aire, l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici: come ottenere le detrazioni dall'Irpef o

dall'Ires

Disponibile la versione aggiornata della [guida dell'Agenzia delle Entrate sulle detrazioni fiscali \(dall'Irpef e dall'Ires\)](#) per gli interventi di **riqualificazione energetica degli edifici**. La guida, descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

[Link alla nuova guida dell'Agenzia delle Entrate alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico](#)

Per saperne di più:

[Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Art. 1 comma 2](#), che ha prorogato l'agevolazione e introduce detrazioni maggiori per gli interventi di riqualificazione di parti comuni

[Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, conv., con mod., dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 – Art. 4-bis](#), che modifica la disciplina sulla cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, prot. 165110/2017](#), con le nuove modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazioni del 65, 70 e 75% per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici – Spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7 E del 4 aprile 2017](#) sulle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta

Adozione di nuovi principi di revisione (ISA Italia). L'informativa dei Dottori Commercialisti

Con una informativa, la n. 42 del 12 settembre 2017, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, esamina le principali novità contenute nei nuovi principi in materia di relazione di revisione adottati con la Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 31 luglio 2017.

Comunicazione dei dati delle fatture: l'Agenzia eviterà duplicazioni in caso di errato invio di dati di fatture che sono oggetto di trasmissione al sistema Sts

Nella comunicazione dei dati delle fatture in scadenza il prossimo 28 settembre è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera

Sanitaria (articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014 – in “Finanza & Fisco” n. 14/2016, pag. 1047). L’Agenzia delle Entrate, comunque, accoglierà ed eviterà duplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2017

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo](#)

[\(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/\)](https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

Speciale
Antiriciclaggio
[Il nuovo Codice Antiriciclaggio](#)

[Le principali novità inserite nel “nuovo” D.Lgs. n. 231/2007](#)

Il decreto legislativo che “*riscrive*” le disposizioni antiriciclaggio

Il testo del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante: *«Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»*

Il testo “*riscritto*” dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Il testo del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: *«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»*

Per le ulteriori modifiche al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, vedi:

la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) che ha disposto con l’art. 1, comma 1060 l’introduzione dell’art. 52-bis (*Istituzione presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli del registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco*);

il Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) che ha disposto (con l’art. 7, comma 1,

lettera s)) l'abrogazione dell'art. 55. commi 5 e 6;

[il Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119](#) (in G.U. 23/10/2018, n.247), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293), che ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 1) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 63 (*Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di trasferibilità*);

[la Legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302) che nel modificare il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (in SO n. 85, relativo alla G.U. 28/04/2012, n. 99) ha disposto (con l'art. 1, comma 245) la modifica dell'art. 49, comma 1 (*Modifiche alla disciplina sull'utilizzo del contante per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo*).

Primi chiarimenti:

[Antiriciclaggio. Le istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 90/2017](#)

[Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – prot. DT 54071 del 6 luglio 2017:](#) «ANTIRICICLAGGIO – Sanzioni – Procedimento sanzionatorio di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 231/2007 – Modifiche introdotte dall'articolo 5 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 90, recante disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV direttiva antiriciclaggio) – Prime indicazioni operative – Periodo transitorio cui all'art. 69 del D.Lgs. n. 231/2007 – Applicazione del Favor rei – Artt. 56, 57, 58, 65, 67, 68 e 69 del D.Lgs. 21/09/2007, n. 231 – L. 24/11/1981, n. 689»

Nuove disposizioni antiriciclaggio: i provvedimenti concernenti profili di competenza della UIF da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria

Nota dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 4 luglio 2017: «ANTIRICICLAGGIO – Nuove disposizioni – Norme transitorie sull'applicazione della nuova disciplina e delle relative disposizioni di attuazione – Provvedimenti concernenti profili di competenza della UIF da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria – D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 – Modifiche introdotte dal D.Lgs. 25/05/2017, n. 90»

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

CNDCEC. In preparazione un corso E-learning per l'assolvimento dell'obbligo di formativo dei revisori

Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili renderà disponibile nel mese di ottobre 2017 un corso E-learning in materia di revisione legale dei conti utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui

all'art. 5 del D.Lgs. 29 gennaio 2010, n. 39 come modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n.135, stante la riconosciuta equivalenza. Il corso E-learning che il Consiglio Nazionale intende offrire ai propri iscritti consentirà di acquisire nel corso del 2017 la totalità dei 20 crediti formativi richiesti per l'anno 2017.

Cedolare secca: la sanzione per la mancata comunicazione della proroga o risoluzione del contratto può essere ridotta dal ravvedimento

Con risoluzione 115 del 1° settembre 2017, l'Agenzia delle Entrate conferma che alla sanzione ridotta di 50 euro, prevista se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni, è "comunque" applicabile la riduzione da ravvedimento operoso prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Tale conclusione è motivata principalmente sulla ben nota onnicomprensività dell'istituto del ravvedimento che trova applicazione per la quasi totalità delle violazioni tributarie, salvo esclusioni espresse dettate da specifiche ragioni di politica tributaria.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 17 del 2017

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima on line"](#)

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

[Avviso di accertamento o atto impositivo sottoscritto da funzionario delegato. Il vizio di delega in "bianco" si consolida in Cassazione](#)

[di Alvisè Bullo e Elena De Campo](#)

[Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati fattura: in scadenza le comunicazioni](#)

[di Maria Fiaschi](#)

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Delega alla sottoscrizione dell'atto impositivo
Modalità di conferimento

[La cd. delega "in bianco" è nulla. Di riflesso nullo l'atto di accertamento](#)

[Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – Ordinanza n. 17196 del 12 luglio 2017:](#) «**ACCERTAMENTO** – Avviso di accertamento – Delega ex art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 – Necessaria indicazione del nominativo del delegato – Omissione – Nullità della delega "impersonale" conferita tramite ordine di servizio "in bianco", privo del nome specifico del funzionario delegato – Conseguenze – Nullità riflessa dell'atto impositivo – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • **ACCERTAMENTO TRIBUTARIO** – **AVVISO DI ACCERTAMENTO** – Contenuto – Sottoscrizione – Sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un funzionario validamente delegato – Mancanza – Nullità – Contestazione del contribuente – Prova – Onere dell'Amministrazione finanziaria – Sussistenza – Fondamento – Valido esercizio del potere di delega di firma alla sottoscrizione/emissione di atti impositivi – Circostanza che coinvolge direttamente l'Agenzia delle entrate che detiene la relativa documentazione – Mancata produzione da parte dell'ufficio della delega oggetto del contenzioso – Potere officioso del giudice tributario di acquisizione della delega – Esclusione – Fondamento – Conseguenze – Nullità dell'atto impositivo – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 57 e 58, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 2697 c.c. – Art. 24 Cost.»

Prassi

Operazioni esenti dall'IVA
Prestazioni sanitarie mediche o paramediche

[Le prestazioni sanitarie rese nelle farmacie esenti da IVA](#)

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 60 E del 12 maggio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni esenti dall'imposta – Prestazioni sanitarie mediche o paramediche – Applicabilità dell'esenzione IVA ex art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633/1972 – Prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie – Prestazioni rese tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari – Applicabilità dell'esenzione IVA – Condizioni – Presenza del duplice requisito oggettivo e soggettivo – Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo – Non applicabilità dell'esenzione IVA – Prestazioni di supporto all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello – In presenza del duplice requisito oggettivo e soggettivo, applicabilità dell'esenzione IVA – Servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti – Non applicabilità dell'esenzione IVA – Certificazione, da parte delle farmacie, delle prestazioni mediante scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e l'indicazione del codice fiscale del destinatario – Possibilità – Art. 10, punto 18, del D.P.R. 26/10/19972, n. 633 – Art. 22, del D.P.R. 26/10/19972, n. 633»

Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta (Mod. 770 E CU)

L'attribuzione della valenza dichiarativa alle CU esonerano dal 770 le Amministrazioni dello Stato che versano tramite tesoreria

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 95 E del 20 luglio 2017: «DICHIARAZIONI FISCALI – Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta (Mod. 770) – Modalità di presentazione del modello 770/2017, relativo al periodo d'imposta 2016, da parte delle Amministrazioni dello Stato – Esoneri – Condizioni – Art. 4, commi 1 e 6-quinquies, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

**Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e
ricevute
e delle relative variazioni e dei dati delle liquidazioni
periodiche IVA**

**Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni
periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile
con il ravvedimento**

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà delle comunicazioni – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017- Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

**Comunicazione dei dati delle fatture per i produttori agricoli
ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72: esonero solo se
l'attività viene svolta in terreni ubicati in misura maggiore
al 50% in zone montane**

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 105 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Esonero dall'obbligo previsto per i produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 situati nelle zone montane – Requisiti per poter beneficiare dell'esonero –

Art. 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017 – Art. 9 del D.P.R. 29/09/1973, n. 601»

**Definizione agevolata delle controversie tributarie
in cui è parte l'Agenzia delle entrate**

Chiusura delle liti fiscali pendenti: nei chiarimenti delle Entrate definiti i rapporti con la rottamazione delle cartelle

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22 E del 28 luglio 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate – Ambito di applicazione – Domanda di definizione – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Rapporti con la rottamazione dei carichi affidati all'agente della riscossione – Perfezionamento della definizione – Termini e modalità di pagamento – Sospensione dei giudizi – Sospensione dei termini di impugnazione – Diniego di definizione – Estinzione del processo – Art. 11, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 21/07/2017, prot. n. 140316/2017»

Chiusura delle liti fiscali pendenti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: i codici tributo per il versamento delle somme relative alla definizione

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 108 E del 1° agosto 2017: «RISCOSSIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate – Istituzione del codici tributo per il versamento, tramite

modello F24 – Art. 11, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

Assegnazione/cessione e trasformazioni agevolate

Assegnazioni, cessioni e trasformazione agevolate: profili fiscali nella scelta della soluzione

Studio n. 73-2017/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 6 luglio 2017

Legislazione

Proroghe dei termini

Imprese e lavoratori autonomi. Maggiorazione dello 0,40% fino al 21 agosto per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2017: «Differimento, per l'anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali»

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

Posticipato al 28 settembre 2017 il termine per la comunicazione delle fatture del primo semestre del 2017

Prorogato al 28 settembre 2017 il termine per effettuare la comunicazione delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate relative al primo semestre del 2017. La proroga è stata prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.), su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. (Cfr. comunicato stampa Mef del 1° settembre 2017)

Compensazione debiti e crediti verso la PA: per il 2017 confermate le modalità di attuazione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2017, il decreto Mef che prevede, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016, l'applicazione anche per l'anno 2017 delle disposizioni contenute nel D.M. 24 settembre 2014, recante: «Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica

amministrazione».

Ecobonus condominio. 0k alla cessione del credito alle banche per i contribuenti no tax area



I contribuenti che rientrano nella *no tax area* possono cedere il credito relativo all'*ecobonus* sui lavori condominiali anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili. Questa possibilità è riservata a chi possiede redditi che sono esclusi dall'imposizione Irpef per espressa previsione o perché l'imposta lorda viene assorbita dalle detrazioni previste dal Tuir.

Per saperne di più, vedi [il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, prot. 165110/2017.](#)

Attenzione alle false email in nome del Fisco



I link contengono dei virus informatici

Nuovi tentativi di truffa ai danni dei contribuenti. L'Agenzia delle Entrate sta ricevendo in questi giorni diverse segnalazioni relative a delle email spedite ai cittadini in cui viene chiesto di attivare procedure di rimborso o di regolarizzare la propria posizione fiscale.

Nuovi tentativi di truffa ai danni dei contribuenti. Si tratta di email di *phishing* contenenti un link che, qualora cliccato, **avvia il download di un virus** che potrebbe danneggiare il *computer* dei destinatari. **Le Entrate invitano coloro che ricevono queste email a cancellarle immediatamente.**

Le segnalazioni dei contribuenti

In una delle *email* si invita il destinatario a scaricare un modulo per richiedere un rimborso parziale del canone TV.

Nell'altra tipologia di *email* si chiede ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione scaricando un apposito modulo e versando una determinata somma.

Le *email* si concludono con l'indicazione di alcuni numeri telefonici, relativi agli uffici delle Entrate.

Tutte le informazioni contenute nelle email in questione sono false: l'Agenzia consiglia di cestinarle senza aprirle. (*Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017*)

Imprese e lavoratori autonomi. In G.U. il differimento dei termini per il versamento delle imposte dichiarate

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 3 agosto 2017.

**Differimento, per l'anno 2017, dei termini di
effettuazione dei versamenti risultanti dalle di-
chiarazioni fiscali.** (17A05832) *Pag.* 1

Finalmente pubblicato in *Gazzetta* il D.P.C.M. che dispone la proroga dei termini per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

In estrema sintesi, provvedimento prevede che le imprese ed i lavoratori autonomi tenuti entro il 30 giugno 2017 ai

versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei **redditi**, da quelle in materia di **IRAP** e da quelle in materia di **IVA** con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 20 luglio 2017 senza maggiorazione;

b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Si tratta dei versamenti relativi:

- al saldo 2016 e primo acconto 2017 dell'IRPEF e dell'IRES (comprese le addizionali), dell'IRAP, delle imposte sostitutive (dovute dai "forfetari" e dai "minimi", cedolare secca), dell'IVIE e dell'IVAFE;
- al saldo 2016 e primo acconto 2017 dei Contributi Inps artigiani e commercianti IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale e di quelli a carico dei professionisti iscritti alla Gestione separata;
- al saldo IVA 2016, nel caso in cui il pagamento non sia avvenuto entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2017;
- al versamento diritto annuale 2017 CCIAA .

La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società e associazioni e imprese "*trasparenti*". In altre parole, si applica anche ai contribuenti che devono dichiarare redditi "*per trasparenza*", in base agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Di seguito il testo dell'atteso provvedimento.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2017

Differimento, per l'anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto

2017)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*» e, in particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalità e i termini di versamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «*Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto*»;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni recante Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «*Disposizioni*

in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto l'art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, recante disposizioni relative alla razionalizzazione dei termini di versamento;

Visto l'art. 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, che all'art. 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che stabilisce nuove modalità per la determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;

Visti i provvedimenti del direttore della Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione, con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2017, per il periodo di imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore; Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti titolari di reddito d'impresa e dei sostituti d'imposta e le modifiche normative che hanno inciso sulla determinazione dei versamenti delle

imposte sui redditi;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze

Decreta:

Art. 1

*Differimento, per l'anno 2017, dei termini di effettuazione
dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali*

1. I contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuti entro il 30 giugno 2017 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 20 luglio 2017 senza maggiorazione;

b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, recante differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi, del quale sono fatti salvi gli effetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2017

Chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti. Online il servizio per la trasmissione dell'istanza, entro il 2 ottobre 2017

Rilasciata l'applicazione "DCT" che consente di compilare e trasmettere online, entro il 2 ottobre 2017, l'istanza per definire le liti fiscali. Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all'interno della sezione "Servizi per > Richiedere", utilizzare la funzione "Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (art. 11, D.L. 50/2017)" per la compilazione e la trasmissione.

"Prima casa" inagibile a causa del sisma: replicabile l'agevolazione per l'acquisto di una nuova abitazione

Il proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa", dichiarato inagibile con provvedimento delle autorità competenti, può fruire nuovamente del beneficio per

l'acquisto di una nuova abitazione. È il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 107/E, del 1° agosto 2017, con cui l'Agenzia risponde all'interpello di un contribuente interessato dagli eventi sismici dell'agosto e dell'ottobre del 2016.

Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile con il ravvedimento

Per le **comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse**, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della **comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** (articoli 21 e 21-*bis* del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il primo sostituito e il secondo inserito [dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 – in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1933](#)), il comma 3, del citato articolo 4 del D.L. 193/2016, cd Decreto Fiscale “*collegato*”, prevede un **pesante impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di trasmissione delle comunicazioni**. In particolare, con l'aggiunta dei commi 2-*bis* e 2-*ter* all'articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997, il famigerato decreto fiscale prevede:

– per l'omissione o per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Nel computo delle sanzioni non si applica la disciplina prevista dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, n. 472 (c.d. *cumulo giuridico*), in caso di concorso e continuazione della violazione: pertanto per il computo delle sanzioni relative alla mancata o errata trasmissione di singole fatture si applica il cumulo materiale (in pratica si sommano singolarmente);

– per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis, si applica una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per questo tipo di violazioni non è stato previsto alcun tipo di limitazione all'applicazione del c.d. *cumulo giuridico* delle sanzioni.

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate con la [risoluzione n. 104 E del 28 luglio 2017](#), ha diffuso una bussola per permettere ai contribuenti di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 ([in "Finanza & Fisco" n. 24-25/2016, pag. 1960](#)). Nel rimandare a tale documento per ulteriori approfondimenti, si riporta un esempio di regolarizzazione dell'omissione di una comunicazione della liquidazione periodica relativa al **primo trimestre del 2017** (la cui scadenza è stata rinviata al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. del 22 maggio 2017).

La riduzione delle sanzioni *graduata* in ragione della

tempestività. Ad esempio il ravvedimento, effettuato in data:

- **31 luglio 2017**, sanzione base di euro 500 ridotta a **1/9 (euro 55,56)**, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. *a-bis*), del D.Lgs. n. 472 del 1997. (**contestualmente il contribuente dovrà assolvere l'obbligo comunicativo e versare la sanzione ridotta.** In questo caso la regolarizzazione intervenendo prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, **obbliga comunque all'invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata**).
- **il 30 aprile 2018**, se nella dichiarazione IVA 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) **sono stati** correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, sanzione base di euro 500 ridotta a **1/8 (euro 62,50)**, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. *b*), del D.Lgs. n. 472 del 1997. (In questo caso, invece, l'obbligo di invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata, **viene meno** a causa regolarizzazione intervenuta direttamente con la dichiarazione annuale IVA).
- **il 10 settembre 2018**, se nella dichiarazione IVA 2018 **non** sonostati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, **il contribuente** dovrà presentare la dichiarazione IVA integrativa versando la relativa sanzione (*cfr.*, sul punto, [circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016](#)) cui si aggiunge la sanzione base di euro 500 ridotta a **1/7**, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. *b-bis*), del D.Lgs. n. 472 del 1997 (**euro 71,43**).

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017](#), con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà della comunicazione – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-bis del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225 – [Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017](#) – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

Chiusura delle liti fiscali pendenti: nei chiarimenti delle Entrate definiti i rapporti con la rottamazione delle cartelle

Pronti i chiarimenti per chi sceglie di definire le controversie tributarie pendenti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. L'opportunità è rivolta ai contribuenti che, entro il 2 ottobre 2017, decidono di presentare la domanda e di versare gli importi contenuti nell'atto impugnato, contestati nel ricorso di primo grado, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni collegate ai tributi e degli interessi di mora. Se la lite riguarda esclusivamente interessi di mora o sanzioni non

collegate ai tributi, la definizione può, invece, essere effettuata versando il 40 per cento degli importi contestati. Con la circolare n. 22/E del 28 luglio 2017, l'Agenzia illustra effetti e modalità della procedura introdotta dal D.L. n. 50/2017 per definire le liti con il Fisco ed estinguere il giudizio.

**In Gazzetta Ufficiale il DCPM
per la proroga al 31 ottobre
2017 dei termini per
770/2017, "Redditi 2017" e
dichiarazioni IRAP**

Finanza & Fisco

Naviga nel Diritto Tributario



SPECIALE MODULISTICA

MODELLO 770/2017



MODELLO 770/2017

Istruzioni

Modello

Il testo dei modelli è stato prelevato dal sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it il giorno 01.06.2017 ed è aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 maggio 2017, prot. n. 85121/2017

Per la ricerca full-text all'interno della rivista clicca qui

PER SFOGLIARE LA RIVISTA CLICCA QUI

Per qualunque informazione contattare
i numeri 800-867105 oppure 065416320 - 065416291

Pubblicato nella *G.U.* il D.P.C.M., che **proroga al 31 ottobre 2017** il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (**modello 770**) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi ("**Redditi 2017**") e di **IRAP**. Di seguito si riporta il testo del provvedimento:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2017

Differimento dei termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.175 del 28 luglio 2017)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
«*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*

in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che all'articolo 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini

scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate nella medesima data, con il quale è stato approvato, con le relative istruzioni, il [modello 770/2017](#) relativo all'anno 2016;

Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2017, per il periodo d'imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Proroga di termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni o altri elementi

1. È disposta la proroga dei seguenti termini:

a) [la dichiarazione dei sostituti d'imposta](#), di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno 2016, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i

soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, **entro il 31 ottobre 2017**;

b) **le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di [imposta regionale sulle attività produttive](#)** dei soggetti indicati nell'articolo 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017, nonché dei soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il termine di cui all'[articolo 13-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19](#), **sono presentate entro il 31 ottobre 2017.**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2017

p. il Presidente del Consiglio dei ministri Boschi

Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan

**Compensazioni e visto per i
crediti infrannuali
risultanti dalle istanze IVA**

TR: il limite di 5.000 è annuo. L'importo nell'istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorre al limite

Art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti per importi superiori a 5.000 euro annui l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16 del 2017

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima online"](#)

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

Le recenti ordinanze della Corte Costituzionale sul contraddittorio preventivo: di fatto la questione rimane non risolta

di Alvise Bullo e Elena De Campo

Parte vittoriosa e impugnazione delle questioni non accolte: i chiarimenti delle SS.UU. della Cassazione

di Antonino Russo

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Accertamenti basati sulle risultanze degli studi di settore

Non si può procedere all'accertamento nei confronti di un contribuente congruo rispetto ad un più evoluto studio di settore

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 17807 del 19 luglio 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO

– Procedimento – Atti e provvedimenti – Nullità – Rilevabilità – Eccezione della parte – Deduzione – Termine continua – Mancata deduzione della nullità nella prima istanza o difesa successiva dell'atto viziato o alla notizia di esso – Conseguenze – Sanatoria – Fattispecie relativa ad una comunicazione dell'udienza di trattazione alle parti costituite senza rispettare il termine di trenta giorni liberi prima – Art. 157, comma secondo, c.p.c. – Artt. 1, comma 2 e 31 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore – Unitarietà del sistema – Progressivo

affinamento degli strumenti di accertamento – Conseguenze – Applicazione retroattiva dello strumento più recente – Ammissibilità – Fattispecie – Nuova metodologia di valutazione dell'attività di lavoro prestata dai soci amministratori – Artt. 62-bis e 62-sexies, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10, della L. 08/05/1998, n. 146 • IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – “Ius superveniens” – Ove pertinente rispetto alle parti della decisione oggetto dell'impugnazione – Applicazione – Necessità di accertamenti di fatto in base alla nuova disciplina – Cassazione con rinvio – Fattispecie relativa all'applicazione retroattiva di studio di settore (VG75U evoluto) approvato con il D.M. 28/12/2011 successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, con una nuova e più favorevole, ai fini del calcolo della congruità, disciplina da attribuire alle spese sostenute per i compensi dei soci amministratori»

Prassi

Studi di settore Periodo d'imposta 2016

[Le principali novità in relazione all'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2016](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 E del 13 luglio 2017:](#) «STUDI DI SETTORE – REDDITI 2017 – Periodo d'imposta 2016 – Modalità di applicazione – Novità della modulistica – Aggiornamento delle analisi della territorialità – Applicazione del regime premiale – Comunicazioni per la promozione della compliance – Art. 62-bis, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10 del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 maggio 2017, prot. n.](#)

[99553/2017 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 giugno 2017, prot. n. 106666/2017»](#)

Procedura di collaborazione volontaria nazionale o internazionale

[**Voluntary disclosure-bis: focus su esoneri dagli obblighi dichiarativi, detrazione delle imposte pagate all'estero ed effetti premiali in relazione ai Paesi di detenzione**](#)

[**Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21 E del 20 luglio 2017:**](#) «PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA – Riapertura dei termini con modifiche – Voluntary disclosure-bis – Modifiche alla disciplina introdotte dall'articolo 1-ter del [D.L. n. 50/2017](#) – Detrazione delle imposte pagate all'estero – Autoliquidazione delle somme dovute – Determinazione delle somme dovute in caso di pagamento spontaneo carente – Estensione degli esoneri dagli obblighi dichiarativi – Aspetti sanzionatori – Ulteriori chiarimenti sui Paesi che consentono di massimizzare gli effetti premiali della procedura – Artt. da 5-quater a 5-octies del D.L. 26/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 7, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – [Art. 1-ter, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96](#)»

Legislazione

Scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA Modifiche al decreto attuativo

[**Estensione split payment. Dalle fatture per le quali l'esigibilità si verifica a partire dal 25 luglio 2017 applicabili le modifiche al D.M. Mef di attuazione**](#)

[**Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13**](#)

luglio 2017: *«Modifica della disciplina di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA»*

**Definizione agevolata delle controversie tributarie
in cui è parte l'Agenzia delle entrate**

Chiusura liti fiscali pendenti: approvato il modello di
domanda per la definizione con le relative istruzioni

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21
luglio 2017, prot. n. 140316/2017: *«Modalità di attuazione
dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, concernente la definizione agevolata delle controversie
tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate»*

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

**Al 20 agosto anche i
versamenti dei lavoratori
autonomi. Proroga ampia per i**

modelli 770 e “redditi 2017”

Dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 anche i lavoratori autonomi potranno effettuare i versamenti delle imposte con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. Il nuovo termine verrà formalizzato con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze che sarà firmato nei prossimi giorni. Il D.P.C.M. uniformerà il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo.

In dettaglio, i versamenti interessati dalla nuova scadenza sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto di imprenditori e lavoratori autonomi.

Con un altro D.P.C.M. in dirittura d'arrivo, viene prorogato, al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP.

**Estensione split payment.
Diffusi dal Mef gli elenchi
definitivi dei soggetti di
cui all'art. 17-ter del**

D.P.R. 633/72



Publicati gli elenchi definitivi per l'anno 2017 delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB soggette alla scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA.

Nella nota pubblicata nel proprio sito web, il Dipartimento delle finanze, evidenzia, la mancata pubblicazione dell'elenco delle pubbliche amministrazioni tenute ad applicare la normativa sulla scissione dei pagamenti. Tale omissione viene motivata dalla emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 luglio 2017, che modificando l'articolo 5-bis del decreto del 23 gennaio 2015 (introdotto dal decreto del 27 giugno 2017), ha stabilito che la scissione dei pagamenti si applichi alle amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Pertanto, per un elenco delle pubbliche amministrazioni occorre fare riferimento all'elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it); **nell'utilizzo di detto elenco non vanno considerati i soggetti classificati nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi", in quanto**

si tratta di soggetti che non rientrano nell'ambito della citata disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 244/2007.

Tuttavia, il Dipartimento delle finanze, precisa che le società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali, ancorché non iscritte nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero ancorché iscritte nella categoria dei *"Gestori di pubblici servizi"*, **sono in ogni caso tenute all'applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti qualora risultino incluse nei relativi elenchi nn. 2, 3 e 4.** Parimenti, le società incluse in detti elenchi non sono tenute all'applicazione della normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria se non rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 244/2007 e, conseguentemente, se non sono iscritte nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Chiarito, inoltre che le aziende speciali, non costituite sotto forma societaria, **applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti nella misura in cui siano destinatari della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.**

Di seguito i link (al sito del citato dipartimento) agli elenchi definitivi:

- [elenco definitivo](#) delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- [elenco definitivo](#) delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- [elenco definitivo](#) delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
- [elenco definitivo](#) delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Estensione split Payment. Dal 25 luglio 2017 in vigore D.M. Mef di modifica

Publicato in Gazzetta Ufficiale, decreto Mef del 13 luglio 2017 che modifica il DM del 27 giugno 2017 (in "Finanza & Fisco" n. 13-14/2017, pag. 1104), emanato per l'attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in "Finanza & Fisco" n. 13-14/2017, pag. 1008). Il provvedimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), precisa che l'ambito delle amministrazioni pubbliche che devono applicare la scissione dei pagamenti coincide con quello delle amministrazioni che applicano le norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in "Finanza & Fisco" n. 48/2007, pag. 4118).

Conto alla rovescia per la "rottamazione": il 31 luglio scade la prima rata

Scatta il conto alla rovescia per la definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle e degli avvisi. Scade il prossimo 31 luglio, infatti, il termine entro il quale effettuare il pagamento della prima o unica rata. Una data importante da ricordare perché la legge prevede che il mancato

o tardivo pagamento fa perdere i benefici della definizione agevolata e l'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà riprendere le procedure di riscossione.

Definizione delle controversie tributarie pendenti, approvate le modalità attuative. Entro il 2 ottobre 2017 presentazione del modello e primi pagamenti

Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 21 luglio 2017, Prot. n. 140316/2017, recante: «Modalità di attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate», approvato il modello di domanda per la definizione con le relative istruzioni. A offrire quest'opportunità "agevolata" di risoluzione delle controversie è la manovra correttiva (art. 11 del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96), che consente di definire le liti in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato dal contribuente entro il 24 aprile 2017 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non sia ancora concluso con pronuncia definitiva

In attesa della proroga “promessa”, in Gazzetta il D.P.C.M. che sposta il termine per i versamenti delle imposte con la maggiorazione dello 0,40

«I titolari di reddito d'impresa versano il saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2017 nonchè la prima rata dell'acconto dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo:

a) entro il 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione;

b) dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo». Questo il testo del provvedimento di concessione della proroga dei termini per i versamenti delle imposte con la maggiorazione dello 0,40, giunto, peraltro, fuori tempo massimo.

[Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2017, recante:«Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21/07/2017](#)

Titolari di reddito di impresa: posticipato al 20 luglio 2017 il termine di versamento delle imposte

Slitta al 20 luglio 2017, per i titolari di reddito d'impresa (e, quindi, anche per i soci a cui è attribuito il reddito della società partecipata ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi), il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 e il versamento del primo acconto. Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dal 21 luglio e fino al 20 agosto 2017 i versamenti potranno essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.